

## *Proroga del termine per l'iscrizione al RENTRI*



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che una delle modifiche principali apportate dal Decreto Milleproroghe riguarda la **proroga del termine per l'iscrizione al RENTRI** ("Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti").

Inizialmente, l'obbligo di iscrizione doveva avvenire entro il **13 febbraio 2025**, ma il Decreto Milleproroghe lo ha posticipato di **60 giorni**, fissando la nuova scadenza al **14 aprile 2025**.

La proroga dell'iscrizione al RENTRI, però, non è automatica: infatti, la modifica diventerà ufficiale solo dopo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica adotterà un **apposito decreto ministeriale**.

Questo decreto, in sostanza, definirà **le modalità operative** e sarà approvato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe, quindi entro **metà aprile 2025**.

Si rammenta, inoltre, che indipendentemente dalla proroga dell'iscrizione al RENTRI, **dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore altri importanti obblighi**. In particolare, è obbligatorio l'utilizzo dei nuovi modelli di **Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)** e dei **registri cronologici di carico e scarico**.

Questi modelli sono stati introdotti dal Decreto Ministeriale 59/2023 e sono progettati per migliorare la tracciabilità dei rifiuti.

**La Circolare è composta da N° 7 pagine inclusa la presente**

## Premessa

---

Il **RENTRI** è entrato in vigore il **15 giugno 2023**, come stabilito dal D.lgs. 3 set. 2020 n. 116, che ha introdotto l'obbligo di iscrizione per una **serie di soggetti**, tra cui **produttori, trasportatori e gestori di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti**.

L'effettiva operatività del sistema **RENTRI** e le modalità di adesione sono state organizzate in fasi, con **scadenze precise** che **differiscono a seconda delle categorie di soggetti e tipologie di rifiuti coinvolti**, per permettere un adeguamento graduale a norma di legge.

Nello specifico, il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, ha previsto di: a) l'obbligo di registrare cronologicamente il carico e lo scarico dei rifiuti tramite i nuovi modelli di Registro; b) la compilazione e trasmissione dei Formulari di identificazione dei rifiuti; c) la condivisione dei dati con ISPRA e altri organi di controllo.

Inoltre, il decreto stabilisce le modalità di interoperabilità con il Regolamento (CE) n. 1013/2006, per le spedizioni internazionali di rifiuti.

## L'evoluzione normativa

---

Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n.213, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1°giugno 2023.

Il provvedimento modifica la parte IV del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), con riferimento al Titolo I (gestione dei rifiuti), al titolo II (gestione degli imballaggi), al titolo III (gestione di particolari tipologie di rifiuti) e all'Allegato D (elenco dei rifiuti).

## Osserva

In particolare, le modifiche all'art. **188 bis del D.lgs. 152 del 2006** per quanto concerne il sistema di tracciabilità dei rifiuti confermano che la gestione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è affidata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che opera con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori ambientali. Viene inoltre stabilito che agli oneri di funzionamento del RENTRI si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo da versare al momento dell'iscrizione e, successivamente, annualmente.

## I soggetti obbligati RENTRI

---

Nello specifico, soggetti obbligati all'iscrizione al **RENTRI** sono:

1. **Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti**. Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.

2. **Produttori di rifiuti pericolosi.** Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell'articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
3. **Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale.** Chi trasporta rifiuti pericolosi è obbligato a tracciare i movimenti di questi materiali per garantire la sicurezza e il corretto smaltimento.
4. **Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione.** Anche gli intermediari che gestiscono rifiuti senza mai detenerli fisicamente devono comunque rispettare gli obblighi del RENTRI.
5. **Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.** Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
6. **Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.** L'obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da:
  - Lavorazioni industriali e artigianali;
  - Attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  - Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
7. **Imprenditori agricoli** che producono rifiuti pericolosi o che hanno **un volume di affari superiore a 8.000 euro**. Se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o l'azienda supera una certa soglia di fatturato, l'iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.

### Decorrenza dell'obbligo

---

**Dal 15 dicembre 2024** sono attivi i servizi per l'iscrizione al RENTRI.

**Entro il 13 febbraio 2025**, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l'iscrizione, dovranno iscriversi circa 70 mila operatori, **rientranti in queste categorie:**

- impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
- trasportatori e intermediari di rifiuti,
- imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

**Dal 13 febbraio 2025** questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

**Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti**, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulare di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Milleproroghe).

**La legge prevede un'importante proroga per l'operatività del RENTRI**, nello specifico disponendo uno spostamento del termine di chiusura delle iscrizioni dal 13 febbraio al 14 aprile e lo spostamento dell'entrata in vigore dei nuovi modelli di Registri di carico e scarico e di FIR **ma solo se e quando verrà adottato il previsto DM dal MASE**.

**La proroga, quindi, non è immediata, poiché entro il 27 marzo** [*"entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione"*] **il MASE dovrebbe adottare un DM per prorogare "ex post" il termine del 13 febbraio fino al 14 aprile 2025** [120 giorni dal termine del 15 dicembre 2024].

**Di fatto, il Decreto "milleproroghe", quindi, non posticipa automaticamente nessuna scadenza prevista dal RENTRI.**

#### La procedura – Il formulario di identificazione (FIR)

L'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che il **FIR** è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, **il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.**

Rilevanti novità vengono apportate dal Decreto 4 aprile 2023 n. 59, il quale:

- definisce il nuovo modello di FIR che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
- fissa una scadenza unica a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale;
- prevede l'obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali);
- stabilisce l'obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;
- mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l'obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

Invece, la novella di cui al citato decreto non modifica la disciplina prevista dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 che rimane immutata per quanto riguarda:

- i soggetti obbligati all'emissione e alla gestione del formulario di identificazione del rifiuto;
- i soggetti esonerati dall'emissione e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private);
- la possibilità in alcuni casi (es. spedizioni transfrontaliere) di sostituire il FIR con documenti alternativi;
- regimi particolari previsti dall'art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione);
- responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore;
- l'esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell'acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.

## FIR – i tempi

- Fino al **12 febbraio 2025** il formulario di trasporto si tiene con i **modelli "vecchi"**, definiti dal D.M. 145/1998 in formato cartaceo.
- Dal **13 febbraio 2025 e fino al 12 febbraio 2026** il FIR si tiene ancora in formato **cartaceo** con il nuovo modello da vidimare digitalmente.
- Dalla data **unica del 13 febbraio 2026** i produttori iscritti al RENTRI emettono il FIR in formato digitale.

## Osserva

I produttori non tenuti all'iscrizione al RENTRI continuano a produrre i FIR cartacei.

## Le tipologie di FIR

### A. FIR cartaceo fino al 12 febbraio 2025

I produttori emettono il FIR cartaceo con i vecchi modelli previsto dal DM 145 del 1998:

- con compilazione manuale o con sistemi gestionali;
- con vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio delle Camere di commercio VIVIFIR.

### B. FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025

I produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- manualmente.

## Osserva

La vidimazione avviene tramite il **RENTRI**. I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

### C. Gestione del nuovo FIR cartaceo

Il produttore stampa il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima. Il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR cartaceo. Il trasportatore trasmette, al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.

#### Osserva

La trasmissione della copia può avvenire mediante:

1. consegna diretta;
2. posta elettronica certificata;
3. servizi resi disponibili dal RENTRI. In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.

### D. FIR digitale dal 13 febbraio 2026

Il FIR è emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI. La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI.

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

- i sistemi gestionali degli operatori;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

#### Osserva

Il FIR è emesso in formato digitale esclusivamente:

- I. Per i rifiuti pericolosi
- II. Per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

**Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non vi è obbligo di emissione del FIR in formato digitale.**

### Trasmissione dei dati al RENTRI

Dal **13 febbraio 2026** produttori, trasportatori e destinatari iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi nelle tempistiche fissate nei decreti direttoriali.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

1. interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
2. servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La trasmissione al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati.

Infine, per completezza si segnalano **i servizi di supporto per il FIR.**

### **I. FIR cartaceo**

Nel caso di FIR cartaceo l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- stampare il FIR vidimato digitalmente.

**Il servizio è rivolto sia agli operatori iscritti al RENTRI che ai soggetti non iscritti.**

### **II. FIR digitale**

Nel caso di FIR digitale l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere il FIR vidimato in formato digitale e sottoscriverlo digitalmente;
- condividere il FIR con trasportatore e destinatario per l'integrazione dei dati di loro competenza.

L'applicazione, che è disponibile anche per dispositivi mobili, permette la trasmissione **al RENTRI:**

- 1. della copia completa del FIR;**
- 2. dei dati del FIR nel caso di rifiuti pericolosi.**

**Fine della Circolare N° 16/2025**